

# MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE DELLE PROVE FINALI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE LAUREE E DELLE LAUREE MAGISTRALI

Approvato dal consiglio del Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate del  
18.03.2025 - (Verbale n. 3/2025) e dal Consiglio di Dipartimento di Ingegneria  
Gestionale, dell'Informazione e della Produzione del 20.03.2025 - (Verbale n. 3/2025)

## Art.1 - La prova finale

La prova finale dei **Corsi di laurea e laurea magistrale** consiste di norma nella stesura e consegna da parte dello/a studente/ssa (detti anche **candidato/a** o **laureando/a**) di un elaborato scritto (detto **elaborato finale** o **tesi di laurea**), redatto sotto la supervisione di un/a docente o ricercatore/ricercatrice (detto **docente supervisore** o **docente relatore/relatrice**) afferente all'Università degli studi di Bergamo e titolare di un insegnamento presso la Scuola di Ingegneria.

L'elaborato finale sarà valutato dal/la docente supervisore, il/la quale proporrà un punteggio per la determinazione del voto finale nell'ambito della Commissione di laurea.

Inoltre:

- per i **Corsi di laurea** non è prevista la discussione orale in seduta pubblica. I singoli **Consigli di Corso di studio** possono optare per forme diverse di elaborato (ad esempio relazione su attività sperimentale o di laboratorio, o progetto) purché coerenti con la finalità di valutazione espressa in precedenza;
- per i **Corsi di laurea magistrale** è prevista una discussione orale dell'elaborato in seduta pubblica. La discussione è accompagnata dalla relazione sintetica del/la docente supervisore e, se richiesta, dalla relazione sintetica di un/a docente **controrelatore**.

La Commissione di laurea formula la valutazione finale in considerazione del punteggio proposto dal/la docente supervisore, attribuisce il relativo voto finale, e il/la **Presidente della Commissione** conferisce il titolo di studio tramite la formula di proclamazione.

## Art. 2 - L'elaborato finale di laurea e laurea magistrale

### **Art. 2.1 - Tipologia**

L'elaborato finale relativo ai **Corsi di laurea** deve avere carattere di approfondimento teorico e/o applicativo, e deve dimostrare, da parte del/la candidato/a, padronanza dei metodi e delle conoscenze di base.

L'elaborato finale relativo ai **Corsi di laurea magistrale** deve avere carattere di originalità e deve dimostrare, da parte del/la candidato/a, padronanza di metodo e capacità di affrontare i problemi in modo autonomo e critico. La discussione mira a valutare la qualità del lavoro, la padronanza della materia e la capacità di esporre e di discutere un tema di carattere tecnico, professionale e/o scientifico con rigore, chiarezza e proprietà di linguaggio.

L'elaborato finale deve tenere effettivo conto del numero di crediti formativi spendibili all'interno del piano degli studi, nonché del raggiungimento dello scopo e degli obiettivi qualificanti i corsi di laurea.

L'elaborato finale è frutto dell'attività personale del/la candidato/a, il/la quale è tenuto/a a utilizzare in modo corretto le fonti, citandole adeguatamente nel testo e nella bibliografia finale. La Scuola di Ingegneria si riserva di adottare **strumenti informatici antiplagio**, in grado di evidenziare negli elaborati eventuali parti copiate, non riportate tra virgolette e senza un riferimento alla fonte, nonché parti derivanti dall'utilizzo improprio di strumenti di intelligenza artificiale generativa.

Nei casi in cui venga riscontrato il plagio verranno applicati provvedimenti disciplinari, fermo restando la responsabilità civile e penale che scaturisce dalla condotta personale.

L'elaborato finale deve essere redatto secondo le regole tipografiche ufficiali reperibili sul sito di Ateneo alla pagina <https://www.unibg.it/studiare/frequentare/laurearsi>

### **Art. 2.2 – Argomento dell'elaborato**

L'argomento dell'elaborato finale deve essere concordato con il/la docente supervisore e deve essere riconducibile a insegnamenti presenti **nel piano dell'offerta formativa della Scuola di Ingegneria**, anche se mancanti dal piano di studi del/la candidato/a. Fatto salvo il rispetto delle caratteristiche dell'elaborato di cui all'art. 2.1 e dei regolamenti dei singoli Corsi di Studio, l'argomento può anche riguardare l'attività svolta dal/la candidato/a durante un eventuale tirocinio.

### **Art. 2.3 – Numero di autori**

L'elaborato finale può essere realizzato singolarmente o in coppia – incluso il caso di studenti iscritti a differenti corsi di laurea/laurea magistrale dell'Università degli studi di Bergamo – previo accordo con il/la docente supervisore. Non sono ammessi lavori in collaborazione di tre o più autori.

Un elaborato finale sviluppato in coppia deve riportare entrambi i nomi degli autori se discusso nella medesima sessione. Lo stesso elaborato può essere soggetto alla valutazione in due sessioni differenti in ragione del percorso di carriera dei singoli autori; in questo caso ogni autore presenterà un elaborato a nome singolo che dovrà riportare menzione del fatto che è stato

realizzato in coppia con un altro/a studente/ssa e sarà compito del relatore verificarne l'adeguatezza.

Anche in caso di elaborato sviluppato in coppia, la procedura per l'ammissione alla sessione di laurea dovrà essere presentata in modo autonomo e indipendente dai candidati.

#### **Art. 2.4 - Lingua**

L'elaborato finale deve essere scritto e discusso in lingua italiana o inglese. La stesura e discussione in lingua inglese è obbligatoria per i corsi di laurea erogati ufficialmente in lingua inglese.

### **Art. 3 - I compiti del candidato**

#### **Art. 3.1 - Domanda di ammissione alla prova finale di laurea, di laurea magistrale**

I candidati sono tenuti all'osservanza delle scadenze e delle modalità di presentazione delle domande di laurea pubblicate sul sito alla pagina <https://www.unibg.it/studiare/frequentare/orari-dei-corsi-ed-esami/prove-finali-tesi-laurea-scuola-ingegneria>.

Non verranno accettate domande di laurea inviate con modalità e/o tempistiche diverse da quelle pubblicate.

Successivamente all'approvazione della domanda di ammissione da parte del docente relatore, quest'ultimo potrà richiederne l'annullamento qualora riscontri irregolarità nell'elaborato o quest'ultimo non sia considerato completato.

#### **Art. 3.2 - Consegna della tesi di laurea magistrale**

Secondo quanto riportato nella "Fase 4" del documento pubblicato sul sito alla pagina <https://www.unibg.it/studiare/frequentare/orari-dei-corsi-ed-esami/prove-finali-tesi-laurea-scuola-ingegneria>, il/la candidato/a dovrà depositare l'elaborato finale in versione elettronica utilizzando il portale Esse3.

#### **Art. 3.3 - Eventuale rinuncia**

Il laureando che, per qualsiasi motivo, rinunciasse a sostenere la prova finale deve darne tempestivamente comunicazione scritta **al proprio docente supervisore** e alla Segreteria studenti.

## **Art. 4 - I referenti**

### **Art. 4.1 – Docente supervisore**

Il/la docente supervisore deve essere un/a docente o ricercatore/ricercatrice afferente all'Università degli studi di Bergamo e titolare di un insegnamento presso la Scuola di Ingegneria.

Può essere docente supervisore anche ogni docente fuori ruolo dell'Università degli studi di Bergamo, purché tale incarico rientri fra i compiti didattici che gli sono stati assegnati **dal Dipartimento**.

Nel caso un/a docente supervisore cessi il rapporto istituzionale con l'Università degli Studi di Bergamo, può mantenere l'impegno.

Il/la docente supervisore ha il compito di concordare con il/la candidato/a il titolo dell'elaborato finale, di seguirne la fase preparatoria, l'elaborazione e di presentare alla Commissione la sua valutazione in merito.

### **Art. 4.2 – Docente correlatore della tesi magistrale**

Per le tesi di laurea magistrale il/la docente supervisore può essere coadiuvato/a da un/a **correlatore/correlatrice**, individuato tra docenti, ricercatori/ricercatrici, dottorandi/e e collaboratori/collaboratrici alla ricerca – anche non afferenti all'Università degli studi di Bergamo – particolarmente esperto/a sull'argomento trattato, che coadiuva il/la docente supervisore e assiste il/la candidato/a durante il lavoro di preparazione dell'elaborato e collaborerà alla stesura della relazione di valutazione finale. Il/la correlatore/correlatrice può anche non appartenere all'ambito universitario. È possibile indicare fino a due correlatori.

### **Art. 4.3 – Docente controrelatore della tesi magistrale**

Per le tesi di laurea magistrale caratterizzate da un elevato livello di innovazione e originalità del contributo del/della candidato/a, il/la docente supervisore può fare richiesta di controrelazione entro 20 giorni dalla data dell'esame di laurea. Il ruolo del docente controrelatore è quello di leggere la tesi e verificare la qualità del lavoro descritto, esprimendo un parere che deve essere riportato alla Commissione di Laurea in forma scritta.

I controrelatori proposti devono essere docenti professori (prima, seconda fascia ed aggregati) e ricercatori a tempo determinato o indeterminato (o profili equivalenti in caso di docenti e ricercatori dall'estero), anche di **altri Dipartimenti** dell'Università degli studi di Bergamo, altro Ateneo o centro di ricerca.

## **Art. 5 - La Commissione di Laurea**

### **Art. 5.1 - Composizione**

Possono far parte della Commissione i professori (prima, seconda fascia ed aggregati), i ricercatori, e gli eventuali controrelatori e correlatori. Potranno far parte della Commissione anche professori di Dipartimenti diversi da quelli cui sono iscritti i candidati, nonché professori non di ruolo in servizio nell'anno accademico interessato.

Le Commissioni – composte da non meno di cinque membri per gli esami di laurea magistrale e non meno di tre membri per quelli di laurea – sono costituite in maggioranza da professori di prima, seconda fascia e ricercatori **del Dipartimento**. Almeno un membro della commissione deve essere un professore di prima o seconda fascia.

Nei corsi di studio **interdipartimentali** la Commissione giudicatrice della prova finale sarà costituita dai docenti **dei diversi Dipartimenti** interessati.

### **Art. 5.2 - Nomina**

La Commissione e il relativo Presidente sono nominati dai **Direttori dei Dipartimenti** che, a tal fine e con il supporto operativo del presidio, raggruppano i candidati secondo criteri di affinità delle materie o aree disciplinari interessate dalle relative tesi.

Ogni membro non deve risultare in collocamento a riposo, aspettativa o congedo per motivi che ne escludano la partecipazione alla seduta.

### **Art. 5.3 - Presidente**

Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte, ove presente, **dal Presidente del Consiglio di Corso di studio** o dal Professore di prima o seconda fascia più anziano nel ruolo.

### **Art. 5.4 - Sostituzioni**

I componenti delle Commissioni hanno il dovere di partecipare, con presenza continuativa, alle relative sedute. Ogni membro della Commissione, nel caso fosse impossibilitato a partecipare alla seduta, ne deve dare tempestiva comunicazione scritta al **Direttore** onde consentire l'immediata sostituzione.

Il Presidente è tenuto a segnalare al **Direttore**, per le operazioni di relativa competenza, eventuali assenze ingiustificate di membri della Commissione.

## **Art. 6 - La valutazione**

### **Art. 6.1 – Dati per la valutazione di base**

Il **punteggio di base** è costituito dalla media ponderata dei voti conseguiti nelle varie attività didattiche, espressa in centodecimi.

Nel calcolo della media ponderata per la determinazione del punteggio base per la prova finale delle lauree magistrali si tiene esclusivamente conto dei voti conseguiti dallo studente durante il Corso di laurea magistrale stesso.

Gli esami convalidati sostenuti per il conseguimento della laurea vengono riportati solamente con l'idoneità e non concorrono al calcolo della media ponderata per la determinazione del punteggio base per il conseguimento della laurea magistrale.

La Segreteria studenti fornirà alla Commissione, per ogni studente:

- il punteggio di base;
- il curriculum degli esami sostenuti (specificando quelli effettuati all'estero), con le relative votazioni;
- per le lauree, l'indicazione del titolo dell'elaborato finale della laurea e del punteggio assegnato dal relatore;
- per le lauree magistrali, l'indicazione del titolo della tesi di laurea magistrale e le relazioni dei relatori, correlatori e controrelatori pervenute.

### **Art. 6.2 – Formulazione del voto**

A norma dell'art. 26 comma **3** del Regolamento Didattico di Ateneo, le modalità della valutazione conclusiva vengono disciplinate dagli articoli seguenti.

### **Art. 6.3 – Voto delle lauree**

La Commissione potrà disporre di un massimo di otto punti da aggiungere al punteggio di base, di cui:

- fino a quattro punti a disposizione del/la docente supervisore in ragione della sua valutazione dell'elaborato;
- due punti aggiuntivi a disposizione della Commissione che li potrà attribuire in base alla valutazione complessiva della carriera dello studente, tenendo soprattutto in considerazione la continuità e la durata del percorso degli studi.
- fino a due punti aggiuntivi a disposizione della Commissione per premiare eventuali attività formative supplementari, certificate in termini di crediti formativi sovrannumerari (in ragione di 0,2 punti per ogni credito sovrannumerario, ad esclusione dei crediti per i corsi di lingua).

Il voto finale viene arrotondato per eccesso in caso di parte frazionaria pari o maggiore di 0,50.

#### **Art. 6.4 – Voto delle lauree magistrali**

La Commissione potrà disporre fino a nove punti da aggiungere al punteggio di base. In particolare:

- Fino a 6 punti nel caso di tesi senza richiesta di controrelazione;
- Fino a 9 punti nel caso di tesi con richiesta di controrelazione. In questo caso, il punteggio aggiuntivo proposto sarà dato dalla media tra i punteggi aggiuntivi proposti dal/la docente supervisore e il/la docente controrelatore.

Il voto finale viene arrotondato per eccesso in caso di parte frazionaria pari o maggiore di 0,50. Al voto risultante potrà essere aggiunta la lode come descritto all'Art. 6.5.

#### **Art. 6.5 – Superamento della prova**

Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei centodecimi (66/110). Il voto massimo è centodieci centodecimi (110/110); su richiesta del/la docente supervisore, a tale voto potrà essere aggiunta la **lode** alle seguenti condizioni:

- il voto complessivo prima dell'arrotondamento eguali o superiori 111/110;
- la commissione sia concorde all'unanimità.

#### **Art. 7 – Disposizioni finali**

Per quanto non previsto nel presente regolamento e non disciplinato da norme specifiche, spetta al Consiglio di Dipartimento dettare le disposizioni necessarie.

#### **Art. 8 – Decorrenza del Regolamento**

Il presente Regolamento entra in vigore per tutti i corsi di laurea e laurea magistrale della Scuola di Ingegneria a partire dall'appello di laurea di giugno 2025.

Nel seguito, salvo diversa determinazione, ogni modifica apportata al presente Regolamento entrerà in vigore dalla prima sessione di laurea dell'anno accademico successivo a quello in cui essa è stata deliberata.